

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 115 del 15/02/2024


Oggetto: ACCORDI CONTRATTUALI TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA, OSTETRICIA/GINECOLOGIA, CHIRURGIA GENERALE E ORL RINNOVO ANNO 2024

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI (NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA







### **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funzionario: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



P.I./Cod.Fisc. 00634880033



#### IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

**Premesso che** la Società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl, avente sede legale a Verbania in Via Cavalieri n. 16, struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con comunicazione acquisita al prot. arrivo ASL VCO n. 79092 del 19/12/2023, ha chiesto a questa azienda il rinnovo per l'anno 2024 degli accordi convenzionali di collaborazione per l'esercizio dell'attività libero professionale da parte di personale medico specialista nelle seguenti branche: Chirurgia Generale per un monte ore pari a <u>20 ore mensili</u> - Endoscopia Digestiva per un monte ore pari a <u>16 ore mensili</u> - Ostetricia-Ginecologia per un monte ore pari a <u>50 ore mensili</u> - Otorinolaringoiatria per un monte ore pari a <u>20 ore mensili</u>, da svolgersi in equipe e fuori orario di servizio;

<u>rilevato che</u> l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che recita:

- 1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: omissis
- c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

**richiamata** la deliberazione n. 101 del 14/02/2023 con la quale è stato autorizzato e approvato il rinnovo per l'anno 2023 delle convenzioni con la ProMater srl per prestazioni di Endoscopia Digestiva, Ostetricia/Ginecologia, Chirurgia Generale e Otorinolaringoiatria;

dato atto che la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni, con comunicazione e.mail, ha chiesto ai Direttori della SOSD Endoscopia Digestiva, della SOC Ostetricia/Ginecologia, della SOC Chirurgia Generale e della SOC ORL, ciascuno per la rispettiva branca, una valutazione in merito alla richiesta di rinnovo degli accordi di collaborazione con la Società ProMater Srl per il periodo che va dal 01/01/2024 al 31/12/2024;


#### preso atto:

- del parere favorevole dei Direttori delle Strutture (Sosd Endoscopia Digestiva, Soc Ostetricia/Ginecologia, Soc Chirurgia Generale e Soc ORL) che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alle rispettive strutture, hanno dato la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in equipe, per un massimo di <u>16 ore mensili</u> per le prestazioni di Endoscopia digestiva, per un massimo <u>di 50 ore mensili</u> per Ostetricia/Ginecologia, per un massimo di <u>20 ore mensili</u> per Chirurgia e per un massimo di <u>20 ore mensili</u> per Otorinolaringoiatria;
- dell'impegno dell'equipes, afferenti alle Strutture sopra citate, ad effettuare prestazioni aggiuntive a favore dell'Azienda per il recupero delle liste d'attesa;

**dato atto che** la mancata prioritaria disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;

**considerato che,** acquisito il parere favorevole della Direzione Generale, la SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni in data 19/01/2024 ha trasmesso via email alla società ProMater Srl le bozze dei disciplinari di convenzione nella quale sono dettagliate le condizioni di svolgimento dell'attività stessa e la conseguente remunerazione richiesta dall'ASL VCO, per la necessaria condivisione e conferma dei testi convenzionali;







**preso atto che**, con nota acquisita al protocollo in arrivo ASL VCO n. 8139 del 06/02/2024, la Società ProMater Ambulatorio Polispecialistico Srl ha espresso parere favorevole nei testi che si allegano AL01), AL02), AL03) e AL04) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

#### **PROPONE**

di rinnovare, per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024, i quattro accordi convenzionali con la Società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl, avente sede legale a Verbania in Via Cavalieri n. 16, per l'effettuazione di attività libero professionale resa da personale medico a rapporto esclusivo, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della ProMater Srl solventi e in forma ambulatoriale, e precisamente le convenzioni per le attività specialistiche fornite da:

- Soc Endoscopia-Digestiva per massimo di 16 ore mensili,
- Soc Ostetricia-Ginecologia per massimo di 50 ore mensili,
- Soc Chirurgia Generale per massimo di 20 ore mensili,
- Soc ORL per massimo di 20 ore mensili;

<u>di dare atto</u> che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento aziendale, nonché dalle condizioni di cui agli allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, come di seguito elencati:

AL01	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA – RINNOVO 2024
AL02	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – RINNOVO 2024
AL03	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA GENERALE - RINNOVO 2024
AL04	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI OTORINOLARINGOIATRIA – RINNOVO 2024

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina i seguenti introiti complessivi:

Accordo convenzionale	Introito complessivo presunto	Conto	Bilancio esercizio
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 12.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024
OSTETRICIA-GINECOLOGIA	€ 20.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024
CHIRURGIA GENERALE	€ 23.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024
OTORINOLARINGOIATRIA	€ 9.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024

<u>di dare atto,</u> infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), a seguito di avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.





# Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

#### **DELIBERA**

- di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate e relativamente al periodo che va dal <u>01/01/2024</u> al <u>31/12/2024</u>, i quattro accordi convenzionali con la Società ProMater Ambulatorio Medico Polispecialistico Srl, avente sede legale a Verbania in Via Cavalieri n. 16, per l'effettuazione di attività libero professionale resa da personale medico a rapporto esclusivo, da svolgersi in equipe e fuori orario di lavoro, e rivolta ai pazienti della ProMater Srl solventi e in forma ambulatoriale, e precisamente le convenzioni per le attività specialistiche fornite da:
  - Soc Endoscopia-Digestiva per massimo 16 ore mensili,
  - Soc Ostetricia-Ginecologia per massimo 50 ore mensili,
  - Soc Chirurgia Generale massimo 20 ore mensili,
  - Soc ORL per massimo 20 ore mensili;
- 2. <u>di dare atto</u> che l'attività ambulatoriale richiesta a pagamento da singoli individui è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, dagli artt. 2 e 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale aziendale, ed è svolta alle condizioni di cui agli allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

AL01	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA – RINNOVO 2024
AL02	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – RINNOVO 2024
AL03	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA GENERALE - RINNOVO 2024
AL04	ACCORDO CONVENZIONALE PER PRESTAZIONI DI OTORINOLARINGOIATRIA – RINNOVO 2024

3. <u>di dare atto</u>, contestualmente, che il presente deliberato determina i seguenti introiti:

descrizione	Introito complessivo presunto	Conto	Bilancio esercizio
ENDOSCOPIA DIGESTIVA	€ 12.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024
OSTETRICIA-GINECOLOGIA	€ 20.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024
CHIRURGIA GENERALE	€ 23.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024
OTORINOLARINGOIATRIA	€ 9.000,00//	4.50.02.77	Anno 2024

4. di dare atto, infine, che dedotte le eventuali spese aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e la decurtazione decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'equipe (dirigenti con svolgimento attività fuori orario di lavoro e personale di supporto indiretto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), ad avvenuta liquidazione delle fatture;







P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- 5. <u>di dare altresì atto</u> che eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;
- 6. <u>di affidare</u> al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;
- 7. <u>di demandare</u> al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO	
POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI	
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA – RINNOVO	
2024	
TRA	
L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini 117, legalmente rappresentata	
ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore Sostituto della SOC	
Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale	
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;	
E	
L'Ambulatorio Medico Polispecialistico ProMater srl con sede legale in Via Cavalieri n.	
16, 28922 Verbania (VB) C.F. e P.IVA 02226830038, (nel prosieguo d'atto denominata	
"Struttura" in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività	
ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico), nella persona del	
Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo	
contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOS Dipartimentale di	
Endoscopia Digestiva, a rapporto esclusivo, ad effettuare in regime di libera professione	
intramuraria d'equipe attività prestazioni specialistiche di endoscopia digestiva per un monte	
ore mensile massimo pari a <u>16 ore,</u> presso la sede della Società, utilizzando le attrezzature di	
proprietà della stessa.	
ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	
1	

pagamento da terri all'arienda, svolta fiari dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno dell'arienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;  - dell'art. 89 comma 1 lett. e) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-velerinaria che prevede che, qualora l'attività di consolenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa continusce una particolare forma di attività ariendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;  - dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività Findoscopia Digestiva è a Verbania, in Via Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di finore menzili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASI alla Struttura:  Catalogo Regio  Tariffa su ribiesta  58 897.21 Prima visita gastrocaterologia €, 97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le premotazioni delle prestazioni oggetto della prosente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartacco di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASI.  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a gurantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risulture anche la documentazione contubile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuacione delle prestazioni:					
dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;  - dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria  che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori  dell'ornario di servizio, previa convenzione tra le parti;  - dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASI, VCO che ha  per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività Endoscopia Digestiva è a Verbania, in Via  Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore moustil.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste  dall'ASI, alla Struttura:  Descrizione  nale  Catalogo Regio  Descrizione  Descrizione  ART. 3 – Lu Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando prupriu modalità informatica e compilerà contestualmente anche il  modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASI.  VCO unitumente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Strutura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:					
- dell'art. 89 comma l lett. e) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;  - dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività l'indoscopia Digestiva è a Verbania, in Via Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura:  Descrizione  Catalogo Regio  Descrizione  Chiesta  38 897.21 Prima visita gastroenterologia €.97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risulture anche la documentazione contubile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	pagamento c	la terzi all'azienda, s	svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'inter	no che all'esterno	
che prevvede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fitori dell'orario di servizio, previa cunvenzione tra le parti;  - dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'uttività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività Endoscopia Digestiva è a Verbania, in Via Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura:  Catalogo Regio-  Descrizione  nale  Chiesta  S8 897.21 Prima visita gastroenterologia  C. 97.50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	dell'azienda	, può essere conside	rata attività libero-professionale intramurar	ia;	
costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;  - dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività Endoscopia Digestiva è a Verbania, in Via Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura:  Catalogo Regio  Descrizione  nale  Chiesta  58 897.21  Prima visitu gustroenterologia  E. 97.50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente unche il modulo cartacco di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	- dell'art. 89	comma 1 lett. c)	del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza r	nedico-veterinaria	
dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;  - dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha  per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività Endoscopia Digestiva è a Verbania, in Via  Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste  dall'ASL alla Struttura:  Catalogo Regio-  Descrizione  nale  Chiesta  58 897.21  Prima visita gastroenterologia  E. 97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente  convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il  modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite  presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo  modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti dispostzioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di  effettuazione delle prestazioni:	che prevede	che, qualora l'attivi	tà di consulenza sia chiesta all'Azienda da	soggetti terzi, essa	
- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività Endoscopia Digestiva è a Verbania, in Via Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura:  Catalogo Regio  Descrizione  nale  Catalogo Regio  Descrizione  nale  Chiesta  S8 897.21  Prima visita gastroenterologia  E. 97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartacco di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:  2	costituisce 1	una particolare for	ma di attività aziendale a pagamento, da	esercitarsi fuori	
per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.  La sede operativa per lo svolgimento di attività Endoscopia Digestiva è a Verbania, in Via  Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste  dall'ASL alla Struttura:  Catalogo Regio-  Descrizione  nale  Chiesta  58 897.21 Prima visita gastroenterologia  E. 97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente  convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il  modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite  presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo  modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di  effettuazione delle prestazioni:	 dell'orario d	i servizio, previa co	nvenzione tra le parti;		
La sede operativa per lo svolgimento di attività Endoscopia Digestiva è a Verbania, in Via  Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura:    Descrizione   Tariffa su ri-	- dell'art. 9	del vigente regolam	ento per l'attività libero professionale dell'	ASL VCO che ha	
Cavalieri n. 16, e l'impegno massimo complessivo di 16 ore mensili.  Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura:  Catalogo Regio-  Descrizione  nale  Chiesta  58 897.21  Prima visita gastroenterologia  E. 97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	per oggetto l	attività libero profe	essionale richiesta a pagamento da terzi.		
Nel dettaglio le prestazioni saranno le seguenti con le rispettive tariffe richieste  dall'ASL alla Struttura:  Catalogo Regio  Descrizione  nale  Chiesta  58 897.21  Prima visita gastroenterologia  E. 97,50  ART. 3 − La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente  convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il  modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 − La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite  presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo  modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di  effettuazione delle prestazioni:  2	La sede ope	rativa per lo svolgir	mento di attività Endoscopia Digestiva è a	Verbania, in Via	
dall'ASL alla Struttura:    Descrizione   Tariffa su ri-   Descrizione   Chiesta	Cavalieri n.	16, e l'impegno mas	ssimo complessivo di <u>16 ore mensili.</u>		
Catalogo Regio-       Tariffa su ri-         branca       Descrizione       Tariffa su ri-         58       897.21       Prima visita gastroenterologia       €. 97,50         ART. 3 − La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente       convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il         modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL         VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.         ART. 4 − La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite         presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo         modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.         ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di         effettuazione delle prestazioni:         2	Nel dettagl	io le prestazioni	saranno le seguenti con le rispettive	tariffe richieste	
branca nale  Descrizione  chiesta  58 897.21 Prima visita gastroenterologia  €. 97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	dall'ASL al	la Struttura:			
nale chiesta  58 897.21 Prima visita gastroenterologia €. 97,50  ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	1	т		·	
ART. 3 – La Struttura effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	 hraneg	Catalogo Regio-	Descrizione	Tariffa su ri-	
convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite  presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo  modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	branca		Descrizione		
modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mensilmente ASL  VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite  presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo  modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di  effettuazione delle prestazioni:		nale		chiesta	
VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.  ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	58	nale 897.21	Prima visita gastroenterologia	chiesta €. 97,50	
ART. 4 – La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite  presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo  modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di  effettuazione delle prestazioni:  2	58 ART. 3 – I	nale 897.21  La Struttura effettue	Prima visita gastroenterologia erà le prenotazioni delle prestazioni ogge	chiesta  €. 97,50  tto della presente	
presso il medesimo e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:  2	58  ART. 3 – I convenzione	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge  n modalità informatica e compilerà contest	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il	
modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni in capo alla Struttura stessa.  ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:  2	58  ART. 3 – I convenzione modulo carta	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria caceo di cui all'alleg	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge a modalità informatica e compilerà contest gato 1 al presente accordo che restituirà m	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il	
ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di effettuazione delle prestazioni:	58  ART. 3 – L  convenzione  modulo carta  VCO unitam	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria caceo di cui all'alleg	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge a modalità informatica e compilerà contest gato 1 al presente accordo che restituirà m egato 2 di cui al successivo art. 5.	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il ensilmente ASL	
effettuazione delle prestazioni:  2	58  ART. 3 – L  convenzione  modulo carta  VCO unitam  ART. 4 – L	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria caceo di cui all'alleg mente al modulo alle La Struttura si impe	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge a modalità informatica e compilerà contest gato 1 al presente accordo che restituirà m egato 2 di cui al successivo art. 5.	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il ensilmente ASL	
2	58  ART. 3 – L  convenzione  modulo carta  VCO unitam  ART. 4 – L  presso il me	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria caceo di cui all'alleg mente al modulo alle La Struttura si impe	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge a modalità informatica e compilerà contest gato 1 al presente accordo che restituirà m egato 2 di cui al successivo art. 5.  egna a garantire la tracciabilità di tutte le pr ve risultare anche la documentazione cont	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il ensilmente ASL  restazioni eseguite tabile, prevedendo	
	58  ART. 3 – L  convenzione  modulo carta  VCO unitam  ART. 4 – L  presso il me  modalità di p	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria raceo di cui all'alleg mente al modulo alle La Struttura si imperendesimo e di cui dev pagamento nel rispet	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge n modalità informatica e compilerà contest gato 1 al presente accordo che restituirà m egato 2 di cui al successivo art. 5.  egna a garantire la tracciabilità di tutte le pr ve risultare anche la documentazione cont tto delle vigenti disposizioni in capo alla St	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il ensilmente ASL  restazioni eseguite abile, prevedendo ruttura stessa.	
- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	58  ART. 3 – L  convenzione  modulo carta  VCO unitam  ART. 4 – l  presso il me  modalità di p  ART. 5 La	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria caceo di cui all'alleg mente al modulo alle La Struttura si impere edesimo e di cui dev pagamento nel rispet Società si impegna	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge n modalità informatica e compilerà contest gato 1 al presente accordo che restituirà m egato 2 di cui al successivo art. 5.  egna a garantire la tracciabilità di tutte le pr ve risultare anche la documentazione cont tto delle vigenti disposizioni in capo alla St	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il ensilmente ASL  restazioni eseguite abile, prevedendo ruttura stessa.	
	ART. 3 – L convenzione modulo carta VCO unitam ART. 4 – L presso il me modalità di p ART. 5 La effettuazione	nale  897.21  La Struttura effettue e utilizzando propria caceo di cui all'alleg mente al modulo alle La Struttura si impere edesimo e di cui dev pagamento nel rispet Società si impegna	Prima visita gastroenterologia  erà le prenotazioni delle prestazioni ogge n modalità informatica e compilerà contest gato 1 al presente accordo che restituirà m egato 2 di cui al successivo art. 5.  egna a garantire la tracciabilità di tutte le pr ve risultare anche la documentazione cont tto delle vigenti disposizioni in capo alla St	chiesta  €. 97,50  tto della presente tualmente anche il ensilmente ASL  restazioni eseguite abile, prevedendo ruttura stessa.	

dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
riferimento);	
- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal delegato della Struttura) contenente i	
seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore	
mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento	
della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e	
firma.	
ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto	
del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento	
 da terzi" nel primo mese successivo utile.	
ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
della Struttura stessa.	
ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n.	
165/2001 e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce la Struttura	
dichiara di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di	
entrata in vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre	

anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio	
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB. Le	
Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla	
gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano	
di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti,	
registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed alla	
 esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione previsti	
dalla normativa vigente. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente	
Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al	
trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e	
autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante	
della Struttura o da un suo delegato.	
ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2024</u> al <u>31/12/2024</u> , salvo	
disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di	
PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento	
degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a	

norma del presente accordo.	
 ART. 12 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di	
Verbania.	
ART. 13 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli	
art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a	
carico del richiedente.	
Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla ProMater Srl (autorizzazione	
dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Verbania prot. n. 2689 del 09/02/2021).	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
241/1990.	
Verbania data	
Per PROMATER SRL	
 Il Legale Rappresentante	
 ( Arch. Silvia ANGIOLINI)	
Omegna data	
Per L'ASL VCO	
Il Direttore Sostituto Soc Affari Generali Legali ed Istituzionali	
(Dott.ssa Giuseppina PRIMATESTA)	
5	

## **ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE**

(non scrivere nome e cognome del paziente)

SIKUITUKA	Dr		
GIORNO	ORA		
Rif. Fattura n	del	Cod.Fisc. Pz	
Prima visita	a gastroenterologia	€. 97,50	
GIORNO	ORA	,	
Rif. Fattura n	del	Cod.Fisc. Pz	
Prima visita gas	troenterologia	€. 97,50	
	ORA del	 Cod.Fisc. Pz	
Prima visita gas	troenterologia	€. 97,50	
	ORA	 Cod.Fisc. Pz	
	dCi	coun isc. i 2	
Prima visita gast	troenterologia	€. 97,50	
	ORA		
Rif. Fattura n	del	Cod.Fisc. Pz	
Prima visita gas	troenterologia	€. 97,50	

# Riepilogo prestazioni

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazion i al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branc a	Catalogo Regionale	Descrizione			
58	897.21	Prima visita gastroenterologia		€. 97,50	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA	
Data	

Da trasmettere a <u>protocollo@pec.aslvco.it</u> indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale ENDOSCOPIA DIGESTIVA

### **REGISTRO PRESENZE**

RAGIONE SOCIALE DITTA		
	PROMATER SRL	
OGGETTO DELLA CONVEN	NZIONE:	
ACCORDO CONTRATTUAL	E TRA ASL VCO E L	'AMBULATORIO MEDICO
POLISPECIALISTICO PRO	MATER SRL PER L'	EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI ENDO	OSCOPIA DIGESTI\	VA – RINNOVO 2024
DURATA CONVENZIONE	OAL01/01/2024	. AL31/12/2024
NR. 16 ORE TOTALI MENS	SILI PREVISTE DALL	.A CONVENZIONE

ANNO MESE				
DATA	DIRIGENTE MEDICO ORE SVOLTE		FIDAAA	
DATA	NOME E COGNOME	ENTRATA	USCITA	FIRMA

## RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA

DATA	FIRMA
	I II UVI/\tau

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO	
POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI	
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – ANNO 2024	
TRA	
L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore	
Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del	
Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del	
12/05/2017;	
E	
l'Ambulatorio Medico Polispecialistico ProMater srl con sede legale a Verbania (VB), in	
Via Cavalieri n. 16, c.a.p. 28922 C.F. e P.IVA 02226830038, (nel prosieguo d'atto	
denominato "Struttura"), in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di	
attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella	
persona del Legale Rappresentante, arch. Silvia Angiolini, domiciliato ai fini del presente	
accordo contrattuale presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Ostetricia	
Ginecologia, a rapporto esclusivo ad effettuare in regime di libera professione intramuraria	
d'equipe attività di <u>ostetricia/ginecologia</u> , per un monte ore mensile massimo pari a <u>50 ore</u> ,	
presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.	
ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	
pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno	
1	
	I

dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;				
- dell'art.	89 comma 1 le	ett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza	a medico-veterinaria	
che preve	de che, qualora	'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda d	la soggetti terzi, essa	
costituisc	e una particola	re forma di attività aziendale a pagamento,	da esercitarsi fuori	
dell'orari	o di servizio, pre	via convenzione tra le parti;		
- dell'art.	9 del vigente re	golamento per l'attività libero professionale de	ell'ASL VCO che ha	
per ogget	to l'attività liber	o professionale richiesta a pagamento da terzi.		
La sede o	perativa per lo s	svolgimento di attività di ostetricia/ginecologia	è a Verbania, in via	
Cavalieri	n. 16, e l'impegi	no massimo complessivo è di <u>50 ore mensili</u> .		
Nel dettaglio le prestazioni con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Struttura saranno				
le seguenti :			1	
Branca	Catalogo Reg.	Descrizione	Tariffa Richies. per prestazione	
37	8926.0	Prima visita ostetrica	€. 40,00	
37	8926.5	Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 40,00	
69	88.79.7	Ecografia transvaginale	€. 50,00	
37	88.78	Ecografia ostetrica	€. 50,00	
37	8875.1	Ecografia dell'addome inferiore	€. 72,50	
ART. 3- La Struttura si impegna a dare priorità alle prenotazioni dei pazienti residenti				
nell'ambito territoriale dell'ASL VCO. La Struttura effettuerà le prenotazioni delle				
prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e			dalità informatica e	
compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo			al presente accordo	
che restitu	uirà mensilmente	e all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2	2 di cui all'art. 5.	
ART. 4 L	a Struttura si im	pegna a garantire la tracciabilità di tutte le	prestazioni eseguite	
presso il	medesimo e di c	ui deve risultare anche la documentazione co	ntabile, prevedendo	
2				

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
ART. 5 La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
effettuazione delle prestazioni:	
- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	)
dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Ne	
rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679	,
nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
riferimento);	
- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal delegato della Struttura) contenente	
seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore	
mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento	
della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e	
firma.	
ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento	
da terzi" nel primo mese successivo utile.	
ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
tutte le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
della Struttura stessa.	
3	
	I

<b>ART. 8 -</b> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001	
e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce la Struttura dichiara di non	
aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,	
poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla	
cessazione del rapporto di lavoro.	
<b>ART. 9</b> Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai	
provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato	
esterno", adottata dal legale rappresentante della Struttura Ospitante ove il Dirigente presta	
4	
	I

la propria attività o da un suo delegato.	
ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2024</u> al <u>31/12/2024</u> , salvo	
disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di	
PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento	
degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a	
norma del presente accordo.	
<b>ART. 11</b> Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di Verbania.	
ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla ProMater	
Srl (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Verbania prot. n. 2689 del	
09/02/2021).	
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
241/1990.	
Verbania, data	
Per l'AMBULATORIO MEDICO	
POLISPECIALISTICO PROMATER Srl	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
(arch. Silvia ANGIOLINI)	
Omegna, data	
Per l'ASL VCO	
IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI	
(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)	
5	

# ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE (non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA Dr	
GIORNOORA	
Rif. Fattura ndel Cod.Fisc. P	Z
Prima visita ostetrica	€. 40,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 40,00
Ecografia transvaginale	€. 50,00
Ecografia ostetrica	€. 50,00
Ecografia dell'addome inferiore	€. 72,50
GIORNOORA	
Rif. Fattura ndel Cod.Fisc. P	z
Prima visita ostetrica	€. 40,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 40,00
Ecografia transvaginale	€. 50,00
Ecografia ostetrica	€. 50,00
Ecografia dell'addome inferiore	€. 72,50
GIORNOORA	
Rif. Fattura ndel Cod.Fisc. P	
Prima visita ostetrica	€. 40,00
Prima visita ostetrica-ginecologica in gravidanza	€. 40,00
Ecografia transvaginale	€. 50,00
Ecografia ostetrica	€. 50,00
Ecografia dell'addome inferiore	€. 72,50

# Riepilogo prestazioni

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
37	8926.0	Prima visita ostetrica		€. 40,00	
37	8926.5	Prima visita ostetrica- ginecologica in gravidanza		€. 40,00	
69	88.79.7	Ecografia transvaginale		€. 50,00	
37	88.78	Ecografia ostetrica		€. 50,00	
37	8875.1	Ecografia dell'addome inferiore		€. 72,50	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA _	
Data	

Da trasmettere a <u>protocollo@pec.aslvco.it</u> indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale OSTETRICIA/GINECOLOGIA

## **ALLEGATO 2**

### **REGISTRO PRESENZE**

RAGIONE SOCIALE DITTA
PROMATER SRL
OGGETTO DELLA CONVENZIONE:
ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OSTETRICIA/GINECOLOGIA – ANNO 2024
DURATA CONVENZIONE DAL01/01/2024AL31/12/2024
NR. <u>50</u> ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ATA	DIRIGENTE MEDICO	ORE S	ETBACA	
АТА	NOME E COGNOME	ENTRATA		FIRMA

DATA		
DATA		
FIRMA	 	 

**RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA** 

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO	
POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI	
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE – <u>RINNOVO 2024</u>	
TRA	
L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore	
Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del	
Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del	
12/05/2017;	
E	
l'Ambulatorio Medico Polispecialistico ProMater srl con sede legale in Via Cavalieri n.	
16, 28922 Verbania (VB) C.F. e P.IVA 02226830038, (nel prosieguo d'atto denominato	
"Struttura"), in possesso delle autorizzazioni comunali e regionali per lo svolgimento di	
attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella	
persona del Legale Rappresentante arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente	
accordo contrattuale, presso la sede legale della Società a Responsabilità Limitata	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART 1 LYACL VCO	
ART. 1 - L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Chirurgia Genera-	
le, a rapporto esclusivo ad effettuare, in regime di libera professione intramuraria d'equipe,	
prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale per un monte ore mensile mas-	
simo pari a <u>20 ore</u> , presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della	
stessa.	
ART. 2 - Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:	
- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a	

modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
ART. 5 - La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di	
effettuazione delle prestazioni:	
- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo	
dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Struttura. Nel	
rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679,	
nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di	
riferimento);	
- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistata dal delegato della Struttura) contenente i	
seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore	
mensili previste dalla convenzione, anno, mese di riferimento, data del giorno di svolgimento	
della prestazione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte in quel giorno e	
firma.	
 ART. 6 - L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
 mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.  ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.  ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.  ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.  ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza nel primo mese successivo utile, secondo i criteri di cui all'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale.  ART. 7 - L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	

<b>ART. 8</b> - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001	
 e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce la Struttura dichiara di non	
aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,	
poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla	
cessazione del rapporto di lavoro.	
ART. 9 - Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari	
del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento	
Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le	
disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice	
in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento	
ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.	
Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.	
Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che	
agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati	
personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per	
attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli	
adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.	
Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti interessati	
dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per la	
Struttura sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato	
esterno", adottata dal legale rappresentante della Società Ospitante ove il Dirigente presta la	
propria attività o da un suo delegato.	

ART 10 - La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2024</u> al <u>31/12/2024</u> ,	
salvo disdetta da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a	
mezzo di PEC e potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del	
perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi	
saranno regolati a norma del presente accordo.	
ART. 11 - Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di	
Verbania.	
ART. 12 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla ProMater	
(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Verbania prot. n. 2689 del 09/02/2021).	
Letto confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
241/1990.	
Verbania data	
Per 1'AMBULATORIO MEDICO	
POLISPECIALISTICO PROMATER SRL	
IL LEGALE RAPPRESENTANTE	
(Arch. Silvia ANGIOLINI)	
Omegna data	
Per l'ASL VCO	
IL DIRETTORE SOSTITUTO AFFARI GENERALI LEGALI ED ISTITUZIONALI	
(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)	
5	

# ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE (non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA	Dr	
GIORNOORA _		
Rif. Fattura ndel_	Cod.Fisc. Pz	
Prima visita chirurgica	€. 150,00	
Visita chirurgica di coi	ntrollo €. 65,00	
Prima visita proctolog	ica €. 150,00	
Visita proctologica di c	controllo €. 65,00	
Biopsia eco-guidata (ag	gobiopsia) €. 150,00	

GIORNO	_ORA	
Rif. Fattura n	del	Cod.Fisc. Pz

Prima visita chirurgica	€. 150,00
Visita chirurgica di controllo	€. 65,00
Prima visita proctologica	€. 150,00
Visita proctologica di controllo	€. 65,00
Biopsia eco-guidata (agobiopsia)	€. 150,00

# Riepilogo prestazioni

PRESTAZIONE (descrizione)	N.	Tariffa	TOTALE
---------------------------	----	---------	--------

			Prestazioni al mese	Richiesta per prestazione	
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
09	89.7	Prima visita chirurgica		150,00	
09	89.01	Visita chirurgica di controllo		65,00	
09	89.7	Prima visita proctologica		150,00	
09	89.7	Visita proctologica di controllo		65,00	
09	06.11.2	Biopsia eco-guidata (agobiopsia)		150,00	

Da trasmettere a <u>protocollo@pec.aslvco.it</u> indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale CHIRURGIA GENERALE

#### **REGISTRO PRESENZE**

RAGIONE SOCIALE DITTA
PROMATER SRL
OGGETTO DELLA CONVENZIONE:
ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONE SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA GENERALE – RINNOVO 2024
DURATA CONVENZIONE DAL01/01/2024 AL31/12/2024
NR. <u>20</u> ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE
NK. <u>20</u> OKE IOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

NNO MESE					
DATA	DIRIGENTE MEDICO NOME E COGNOME	ORE SVOLTE ENTRATA USCITA		FIRMA	
	NOME E COGNOME	ENIKAIA	USCITA		

### **RESPONSABILE DELEGATO DELLA STRUTTURA**

DATA	FIRMA

ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO	
POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI	
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA – RINNOVO	
2024	
TRA	
L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.	
00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente	
 rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Giuseppina Primatesta, Direttore	
Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del	
Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del	
12/05/2017;	
E	
l'Ambulatorio Medico Polispecialistico ProMater srl con sede legale in Via Cavalieri n.	
16, 28922 Verbania (VB), C.F. e P.IVA 02226830038, (nel prosieguo d'atto denominata	
10, 20,722 verbalia (v.b.), e.i. e i.i.vii 02220030030, (ilei prostegao d'alto denominata	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Struttura	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Struttura  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Struttura  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Struttura  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Otorinolaringoiatria, a rapporto esclusivo, ad effettuare in regime di libera professione	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Struttura  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Otorinolaringoiatria, a rapporto esclusivo, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria, per un monte ore	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Struttura  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Otorinolaringoiatria, a rapporto esclusivo, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria, per un monte ore mensile massimo pari a 20 ore, presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di	
"Struttura") in possesso delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività ambulatoriale non convenzionata e in regime esclusivamente privatistico, nella persona del Legale Rappresentante Arch. Silvia Angiolini domiciliato, ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale della Struttura  SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  ART. 1 L'ASL VCO autorizza i Dirigenti Medici dell'equipe della SOC Otorinolaringoiatria, a rapporto esclusivo, ad effettuare in regime di libera professione intramuraria d'equipe prestazioni specialistiche di otorinolaringoiatria, per un monte ore mensile massimo pari a 20 ore, presso la sede della Struttura, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.	

- dell'art. 8	del D.P.C.M	ionale, richiesta a		
pagamento	da terzi all'az	no che all'esterno		
dell'azienda	a, può essere	considerata attività libero-professionale intra-mura	ria;	
- dell'art. 8	39 comma 1	lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024della dirigenza r	nedico-veterinaria	
che prevede	che, qualora	l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da	soggetti terzi, essa	
costituisce	una particola	are forma di attività aziendale a pagamento, da	n esercitarsi fuori	
dell'orario	di servizio, pr	evia convenzione tra le parti;		
- dell'art. 9	del vigente r	egolamento per l'attività libero professionale dell'	ASL VCO che ha	
per oggetto	l'attività libe	ro professionale richiesta a pagamento da terzi.		
La sede ope	erativa in cui	verranno eseguite le prestazioni è a Verbania, in V	ia Cavalieri n. 16.	
Nel dettag	lio le presta	azioni con le rispettive tariffe richieste dall'AS	SL alla Struttura	
saranno le	seguenti :			
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione	Tariffa ri- chiesta	
38	95.41.2	Esame audiometrico vocale	75,00	
38	8901.17	Visita otorinolaringoiatrica di controllo	75,00	
38	9652.0	Irrigazione dell'orecchio dx rimozione cerume	90,00	
38	9652.1	Irrigazione dell'orecchio sx rimoz. cerume	90,00	
38	95.41.1	Esame audiometrico tonale	52,50	
20	05.44.2	Esame clinico funzionalità vestibolare-test posizionale o rilievo	150.00	
38	95.44.2 897.14	Prima visita otorinolaringoiatrica	150,00	
	057111	Impedenzometria (esame impedenziome-	112,00	
38	95.42	trio)	52,50	
38	31.42	Laringoscopia e altra tracheoscopia	150,00	
38	21.03	Controllo epistassi mediante cauterizzazio- ne e tamponamento	112,50	
		Asport./demoliz. locale lesione intranasale		
38	21.31		225,00	

38	86.4	Asportazione radicale lesione della cute	225,00	
		Asportazione o demoliz. Altra lesione orecchio		
		esterno (cauterizzazione,coagulazione,criochirurgia,curet- tage, elettrocoaugulazione, enucleazione, asportazione di re- siduo (appendice), preauricolare polipi, cisti) – escluso		
		"Biopsia dell'orecchio esterno		
38	18.29		225,00	
		Altra asportazione lesione della bocca (asportazione ne neoformazioni del cavo orale)		
38	27.49.1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	300,00	
ART. 3 La	a Struttura e	effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto	o della presente	
convenzion	e utilizzando	propria modalità informatica e compilerà contestua	almente anche il	
modulo car	taceo di cui ε	all'allegato 1 al presente accordo che restituirà mens	silmente all'ASL	
VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.				
ART. 4 La Struttura si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite				
presso la medesima e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo				
modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.				
ART. 5 La Struttura si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di				
effettuazione delle prestazioni:				
- <u>il modulo di cui all'allegato 1</u> – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo				
dirigente fa	acente parte	dell'equipe, debitamente vistato dal delegato dell'	lla Struttura. Nel	
rispetto del	principio di	minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Re	eg. UE 2016/679,	
nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di				
riferimento);				
- registro p	presenze di c	cui all'allegato 2 (vistata dal delegato della Struttu	ura) contenente i	
seguenti dat	ti: ragione so	ociale della struttura, oggetto e durata della convenzio	one, nr. totali ore	
mensili prev	viste dalla co	onvenzione, anno, mese di riferimento, data del giorn	no di svolgimento	
della presta	izione, nome	e e cognome del dirigente dell'equipe, le ore svolte	in quel giorno e	

firma.	
 ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà	
mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Struttura per le attività oggetto	
del presente accordo. La Struttura si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di	
ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso provvederà a liquidare ai componenti	
dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività	
libero professionale avente per oggetto "Attività libero professionale richiesta a pagamento	
da terzi" nel primo mese successivo utile.	
ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono	
 l'attività di cui al presente accordo. La Struttura ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da	
tutte le altre responsabilità in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo	
funzionamento di attrezzature e/o vizi di materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico	
 della Struttura stessa.	
ART. 8 - Ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001	
e art. 1, comma 43, della L. n. 190/2012, la Società che gestisce la Struttura dichiara di non	
aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore	
aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio,	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di	
della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.  ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai	

Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente	
atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art.	
2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali	
ed europee riguardo al trattamento dei dati personali. Limitatamente alla stipula e alla	
gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti	
dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono	
raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipula ed	
alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli adempimenti di pubblicazione	
previsti dalla normativa vigente. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente	
Convenzione, i Dirigenti interessati dell'ASL VCO operano quali soggetti autorizzati al	
trattamento dei dati personali per la Struttura sulla base di formale designazione e	
autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante	
della Struttura o da un suo delegato.	
ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal <u>01/01/2024</u> al <u>31/12/2024</u> , salvo disdetta	
da presentarsi dalle parti contraenti con un preavviso di almeno 30 gg. a mezzo di PEC e	
potrà essere rinnovata con atto formale delle parti. Nelle more del perfezionamento degli atti,	
le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi saranno regolati a norma del	
presente accordo.	
ART. 11 Per ogni controversia derivante dalla convenzione è competente il Foro di	
Verbania.	
ART. 12 - La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione	
saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dalla ProMater	
(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Verbania prot. n. 2689 del 09/02/2021).	

Letto confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.	
241/1990.	
Verbania data	
Per la ProMater Srl	
Il Legale Rappresentante	
(Arch. Silvia AGIOLINI)	
 Omegna data	
 Per l'ASL VCO	
Il Direttore Sostituto Soc AGLI	
(Dott. ssa Giuseppina PRIMATESTA)	

# ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE (non scrivere nome e cognome del paziente)

STRUTTURA		Dr	 _	
GIORNO	ORA			

Rif. Fattura n.	del	Cod.Fis	c. Pz
Esame audiom	etrico vocale		75,00
Visita otorinola	ringoiatrica di contro	llo	75,00
Irrigazione dell'	orecchio dx rimozioi	ne cerume	90,00
Irrigazione dell'	orecchio sx rimozior	ne cerume	90,00
Esame audiom	etrico tonale		52,50
Esame clinico posizionale o ri	funzionalità vesti lievo	bolare-test	150,00
Prima visita oto	rinolaringoiatrica		112,50
Impedenzomet	ria (esame impeden	zometrico)	52,50
Laringoscopia 6	e altra tracheoscopia	a	150,00
Controllo epista e tamponamen	assi mediante caute to	erizzazione	112,50
Asportazione o intranasale	o demolizione loca	le lesione	225,00
Asportazione ra	adicale lesione della	cute	225,00
orecchio (cauterizzazion curettage,elettr asportazione	polipi, cisti)- escluso	esterno ochirurgia, ucleazione, uppendice),	225,00
	zione lesione de leoformazioni del ca		300,00

# Riepilogo prestazioni

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
38	95.41.2	Esame audiometrico vocale		75,00	
38	8901.17	Visita otorinolaringoiatrica di controllo		75,00	
38	9652.0	Irrigazione dell'orecchio dx rimozione cerume		90,00	
38	9652.1	Irrigazione dell'orecchio sx rimozione cerume		90,00	
38	95.41.1	Esame audiometrico tonale		52,50	
38	95.44.2	Esame clinico funzionalità vestibolare-test posizionale o rilievo		150,00	
38	897.14	Prima visita otorinolaringoiatrica		112,50	
38	95.42	Impedenzometria (esame impedenzometrico)		52,50	
38	31.42	Laringoscopia e altra tracheoscopia		150,00	
38	21.03	Controllo epistassi mediante cauterizzazione e tamponamento		112,50	
38	21.31	Asportazione o demolizione locale lesione intranasale		225,00	
38	86.4	Asportazione radicale lesione della cute		225,00	
38	18.29	Asportazione o demolizione. Altra lesione orecchio esterno (cauterizzazione,coaugulazione,c riochirurgia,curettage,elettrocoaul azione, enucleazione, asportazione di residuo (appendice), preauticolare, polipi, cisti)- escluso BIOPSIA dell'orecchio esterno		225,00	
38	27.49.1	Altra asportazione lesione della bozza (asportazione neoformazioni del cavo orale)		300,00	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA	
Data	

Da trasmettere a <u>protocollo@pec.aslvco.it</u> indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale OTORINOLARINGOIATRIA

### **REGISTRO PRESENZE**

RAGIONE SOCIALE DITTA
PROMATER SRL
OGGETTO DELLA CONVENZIONE:
ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E L'AMBULATORIO MEDICO POLISPECIALISTICO PROMATER SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI OTORINOLARINGOIATRIA – RINNOVO 2024
DURATA CONVENZIONE DAL01/01/2024 AL31/12/2024
NR. 20 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

T A	DIRIGENTE MEDICO	ORE SVOLTE		
ATA	NOME E COGNOME	ENTRATA	USCITA	FIRMA

DATA.....

FIRMA.....